



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. RENDA"

Al Personale Docente
DSGA o suo Sostituto
Al Personale A.T.A.
Ai Sigg. Genitori
Agli Studenti
Al sito web
Agli atti

Circ.25

OGGETTO: Direttiva del Dirigente Scolastico sulla vigilanza degli studenti:
adempimenti e responsabilità del personale Docente e Ata

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale in servizio presso la nostra Istituzione Scolastica.

Si rammenta a tutto il personale che, secondo il Codice Civile, art. 2048, l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza si trasferisce a tutti gli addetti al servizio scolastico per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando lo studente, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normativa, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale (Cass. - SS.UU. - 05.09.1986, n. 5424).

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori scolastici, un aspetto prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il personale deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Ogni operatore a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.

Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori Scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza l'adozione di provvedimenti organizzativi e di controllo sull'attività del personale scolastico, vigilando sulla loro applicazione, o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al D.S.G.A. o suo sostituto porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali dell'Istituzione scolastica di personale non autorizzato, con riferimento a qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto.

Ogni docente può e deve intervenire, se necessario per preservarne l'incolumità, nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie classi.

I collaboratori Scolastici dovranno vigilare circa la idonea chiusura di tutti gli accessi all'edificio, non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art.47, comma 1, lettera a) del C.C.N.L. 29/11/07 (Tab. A), art. 50, co. 3, C.C.N.L. 2019 – 2021 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il C.C.N.L. del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni durante l'attività didattiche e durante l'intervallo.

Le norme sulla sicurezza devono essere conosciute e rispettate da ogni singola componente scolastica: oltre che le ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche anche le riunioni, le assemblee devono avvenire in condizioni di sicurezza e questo condiziona l'autorizzazione al loro svolgimento.

Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

L'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, co. 5, C.C.N.L. Scuola 2006/2009 abrogato dall'art. 44, co. 8, C.C.N.L. 2019/2021), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto n. 965/1924) e durante l'uscita degli studenti dalla scuola, (art. 50, co. 3, C.C.N.L. 2019 – 2021 – Tab. A).

Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare sugli alunni fino a che essi si trovino all'interno della scuola..

Il Docente è inoltre responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile (*culpa in vigilando*).

La responsabilità per la cosiddetta “*culpa in vigilando*” deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può essere sollevato da tale responsabilità solo se:

1. Risulta essere presente al momento dell'evento;
2. dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché manifestatosi in modo imprevedibile e repentino.

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). Pertanto sul docente grava una presunzione di responsabilità che può essere risolta solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

L'obbligo di vigilanza si estende a tutta l'attività scolastica in genere (compresi l'intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità dei docenti non è limitata solo all'attività didattica, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

A questo proposito si rammentano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n. 312 del 11/07/1980.

Si rende necessaria perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore scolastico nell'azione di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Il Collaboratore Scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (C.C.N.L. 2006/2009 – art. 50 C.C.N.L. 2019/2021 – Tab. A). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I collaboratori scolastici **sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata indispensabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico si dispone che **dalle ore 07.45**

i Collaboratori Scolastici siano alle rispettive postazioni e prestino la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, si ribadisce che **i Docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.** I Collaboratori Scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

Si dispone che l'intervallo si svolga nel rispetto del regolamento d'Istituto.

Particolare attenzione dovrà essere posta quando l'intervallo viene operato nei corridoi. È inoltre opportuno che al suono della campana di fine intervallo tutte le classi ritornino nelle loro aule.

USCITA DALL'AULA

I Docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità **e sempre uno alla volta**, controllandone il rientro.

Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente.

È vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.

CAMBIO DELL'ORA

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva. E gli alunni non si allontaneranno di loro iniziativa.

I Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i Collaboratori Scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto.

In caso di motivata e momentanea assenza dei Docenti, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al Dirigente o ai collaboratori del DS anche tramite la segreteria.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO "AULA – USCITA DALL'EDIFICIO" AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività didattiche, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico, è presente un Collaboratore Scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni fino all'uscita dall'edificio.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA- AREA SPORTIVA- LABORATORI

Durante il tragitto aula – area sportiva - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano negli ambienti sopra richiamati, **devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai Docenti dell'ora di lezione assegnata.** La sorveglianza dell'area sportiva è affidata al Docente che svolge attività di Educazione Fisica.

È richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle attrezzature in uso o della strumentistica dei laboratori. È importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.

Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente e/o ai responsabili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO

Durante le ore di lezione l'ingresso all'edificio rimarrà chiuso e sarà aperto solo in orario di ricevimento al pubblico e al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti.

È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori e quindi ai Genitori.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92).

Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I Docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, **si ricorda che gli alunni, nel corso dell'intero viaggio, non possono essere lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei Docenti accompagnatori.** I

Docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vetture e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i Docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:

a) la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;

b) segnalazione al Dirigente.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due alunni disabili. Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D. Lgs. n. 81/08 e a provvedere ad avvisare la famiglia **sempre**, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

1. valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la dirigenza e/o il suo sostituto e la famiglia dell'infortunato;
2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso, il quale se ritiene necessario, fa chiamare tempestivamente il "112";
3. in caso di trasporto in ambulanza, **l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza** pertanto un Docente o un Collaboratore Scolastico o il Dirigente scolastico avrà cura di seguire l'alunno al Pronto Soccorso, in attesa dell'arrivo della famiglia;
4. il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto alla segreteria e a compilare l'apposito modello di denuncia e farlo avere entro le 24h per avviare le procedure assicurative.

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori Scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del C.d.S. del 27.01.1982).

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Gli alunni minorenni della scuola secondaria di 2° grado possono uscire dalla scuola senza accompagnatori **solo se i genitori hanno provveduto a presentare al docente coordinatore e, qualora non incaricato al consiglio di classe, il modello "Autorizzazione uscita autonoma (senza accompagnatori)", debitamente compilato e firmato.** Tali modelli saranno raccolti dal docente coordinatore o dal consiglio di classe e presentati in segreteria per la loro acquisizione in Atti.

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.

Le norme attribuiscono precipui obblighi e responsabilità ai docenti e ai collaboratori scolastici, ma la centralità della materia e i connessi risvolti sul piano della salute e della sicurezza impongono di richiamare tutto il personale scolastico a cooperare a tale delicato compito.

Ogni professionalità, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza, è tenuto a collaborare in vista di un'attenta, scrupolosa e continua vigilanza sugli alunni e ad intervenire sempre, direttamente e personalmente, laddove se ne manifesti l'esigenza.

Confidando nella Vostra collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela Cannistrà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co. 2 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993